

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLAIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ARMANDO PLAIA

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Il ricorrente, parte di un rapporto contrattuale di conto corrente intrattenuto presso l'intermediaria resistente, dal 16 al 28 gennaio 2025 riscontrava un blocco del proprio conto che le impediva di effettuare acquisti e pagamenti necessari allo svolgimento della propria attività di impresa.

Insoddisfatto delle interlocuzioni avute con la resistente, si rivolge a questo ABF chiedendo che venga accertato l'inadempimento dell'intermediaria e che la stessa venga condannata a risarcire il danno patito a causa della brusca interruzione della funzionalità del conto, quantificandolo in € 3.500,00, comprensivi delle spese legali, o in eventuale diverso importo determinato da questo Collegio.

L'intermediaria resistente, pur riconoscendo l'accaduto e il proprio errore, contesta la fondatezza della pretesa risarcitoria sotto il profilo degli elementi probatorio a sostegno della stessa.

Nelle repliche e nelle controrepliche le parti insistono sulle proprie pretese, difese ed eccezioni.

DIRITTO

La controversia in esame concerne una richiesta di accertamento di inadempimento e di condanna al risarcimento dei danni patiti da parte ricorrente a causa del blocco temporaneo, protrattosi per circa 12 giorni, del c/c intrattenuto presso l'intermediaria resistente.

Risulta incontestato tra le parti che, a causa di un errore operativo riconosciuto dalla banca resistente, tra il 16 gennaio 2025 e il 28 gennaio 2025, il conto corrente intestato alla ricorrente è rimasto bloccato.

Può pertanto ritenersi accertato l'inadempimento contrattuale dell'intermediario.

Quanto alla richiesta di risarcimento, secondo la regola generale dettata dall'art. 2697, co. 1 c.c., grava sul ricorrente l'onere di provare l'esistenza e la consistenza del danno e ciò vale anche nell'ipotesi disciplinata all'art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale), nella quale il creditore è esonerato dalla prova dell'inadempimento (che può limitarsi ad allegare), ma non dalla prova del danno risarcibile.

Nel caso che ci occupa, la ricorrente, a sostegno della propria domanda risarcitoria, si è limitata a dedurre la temporanea impossibilità di effettuare acquisti e pagamenti necessari allo svolgimento dell'attività di impresa, indicando altresì alcune operazioni non andate a buon fine. Non vi sono però elementi dai quali desumere che, successivamente allo sblocco del conto, tali bonifici non siano stati eseguiti, né che la mancata esecuzione o il ritardo nella stessa abbiano causato un pregiudizio alla ricorrente, eventualmente anche di tipo reputazionale.

Ciò deve dirsi anche per il danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in *re ipsa*, ma deve essere provata dal ricorrente, anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa, ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione.

Il Collegio rileva, pertanto, che le istanze formulate dal ricorrente non sono meritevoli di accoglimento visto che, pur potendosi intuire il disagio vissuto a causa del temporaneo blocco del conto, non viene fornito alcun elemento di prova a supporto dell'invocato risarcimento.

Nella richiesta di risarcimento del danno formulata in ricorso è compresa anche la refusione delle spese di assistenza difensiva che, alla luce delle integrazioni prodotte con le repliche, verrebbero quantificate in € 763,70.

Al riguardo, tuttavia, si rappresenta che sulle spese di assistenza professionale, il Collegio di Coordinamento si è di recente pronunciato con decisione n. 4580/2025, statuendo che le spese legali rappresentano un "danno emergente" risarcibile soltanto ove risulti dimostrato il comportamento "gravemente scorretto", oppure "significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico" tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere "particolarmente difficile e complesso" delle questioni oggetto di controversia. In tal caso, la quantificazione del danno viene determinata dal Collegio in via equitativa (art. 1226 c.c.) sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri: *i*) la "complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali" che costituiscono oggetto del ricorso; *ii*) il "valore della controversia"; *iii*) il "grado di colpevolezza" dell'intermediario resistente; *iiii*) il carattere "assolutamente necessario" dell'attività di assistenza legale, nonché la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento.

Osserva il Collegio che, nel caso di specie, l'intermediaria, pur avendo inizialmente imputato il blocco del conto corrente ad un presunto provvedimento di pignoramento, ha successivamente riconosciuto il proprio errore operativo, riscontrando il reclamo. Il comportamento dell'intermediaria non può dunque qualificarsi come "gravemente scorretto", né come "significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico", tale da rendere oggettivamente necessaria la presenza di un professionista, anche in considerazione del carattere certamente non "particolarmente difficile e complesso" delle questioni oggetto di controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE